



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

SEZ. TERZA BIS

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

DI CUI AL RICORSO ISCRITTO *SUB. R.G. 9375 /2022*

nell'interesse della sig.ra **Chiara Italiano**, con gli avv.ti Francesco Leone, Simona Fell e Tiziana De Pasquale, giusta procura in atti;

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**, in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;

E NEI CONFRONTI DI

Bertagna Simona, inserita nella graduatoria di merito relativa alla classe di concorso **A022 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado** di cui al decreto prot. n. m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.R.0001001 del 5 luglio 2022 dell'U.S.R. per la Liguria, Direzione Generale;

PER L'ANNULLAMENTO, *IN PARTE QUA*,

PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- della graduatoria di merito dei vincitori del “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*” per la classe di concorso **A022 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado**, di cui al decreto prot. n. m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.R.0001001 del 5 luglio 2022 dell'U.S.R. per la Liguria, Direzione Generale, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;

- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla ricorrente e allo stato non conosciuto.

Si premette in

FATTO

1. – L’odierna ricorrente proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, iscritto al n. AFF. 993/2022.

In data 25 luglio u.s. il Ministero dell’Istruzione e l’U.S.R. per il Liguria proponevano atto di opposizione ex art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1191/1971, chiedendo che il menzionato ricorso straordinario venisse deciso in sede giurisdizionale.

2. – Con atto di costituzione ex art. 48 c.p.a. notificato il 28 luglio u.s. e depositato il 4 agosto u.s., iscritto *sub*. R.g. n. 9375 /2022, la ricorrente ha trasposto il citato giudizio, chiedendo l’annullamento *in parte qua*, previa adozione di idonee misure cautelari, dei seguenti atti:

- esito della prova scritta del “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*”, sostenuta dalla ricorrente in data 21 marzo 2022, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio pari a 68/100, inferiore a quello legittimamente spettante;
- punteggio numerico, pari a 68/100, assegnato alla ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di un quesito erroneo e/o fuorviante;
- questionario somministrato alla ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 5, 11 e 41 redatti dalla Commissione nazionale di cui all’art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell’art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 5.01.2022;
- verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 5, 11 e 41 del questionario della ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- ove esistenti e per quanto di ragione, verbali di svolgimento della prova scritta richiesti con istanza di accesso agli atti;

- ove esistente e per quanto di ragione, verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale, richiesto con istanza di accesso agli atti;
- ove occorra e per quanto di interesse, bando di concorso;
- ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente.

3. – In data 5 luglio u.s., con decreto prot. n. m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.R.0001001, l'U.S.R. per la Liguria ha pubblicato la graduatoria di merito dei vincitori del concorso *de quo* nella quale non figura il nominativo della ricorrente.

A ogni effetto processuale e sostanziale si impugna la graduatoria di merito pubblicata dall'U.S.R. per la Liguria per la classe di concorso d'interesse della ricorrente, relativa alla procedura selettiva cui la stessa ha chiesto di prendere parte.

Tale atto è affetto da illegittimità derivata, essendo inficiato dai medesimi vizi già censurati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, che integralmente si riportano di seguito:

“ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI NN. 5, 11 E 41 DEL QUESTIONARIO DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta.

Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e dunque illegittima.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, in cui, una volta ottenuto l'accesso alla propria prova, l'odierna parte ricorrente ha appurato di non essere stata ammessa alla prosecuzione nell'iter concorsuale a causa della presenza di quesiti errati e/o fuorvianti, il nn. 5,11 e 41.

A. Sul quesito n. 5

Il quesito n. 5 è così formulato:

Quale di questi romanzi tratta il tema della guerra partigiana?

- a) *La ragazza di Bube di Carlo Cassola X;*
- b) *Menzogna e sortilegio di Elsa Morante;*
- c) *Una questione privata di Beppe Fenoglio;*
- d) *Dialoghi con Leucò di Cesare Pavese.*

Secondo l'Amministrazione resistente l'unica risposta corretta è la c).

L'odierna parte ricorrente, invece, ha scelto come corretta la risposta a).

La formulazione del quesito in esame, rispetto al quale l'Amministrazione individua un'unica risposta corretta, in realtà si presta all'individuazione di diverse risposte corrette. Questo perché il tema della resistenza è presente in diverse opere tra quelle citate nelle diverse opzioni di risposta, infatti, rappresenta il filo conduttore di molte di queste. Per esempio oltre a “La ragazza di Bube” di Carlo Cassola, “Una questione privata” di Beppe Fenoglio e, infine, “I piccoli maestri” affrontano tale tema in modo diverso ma sempre con un tono di critica.

In particolare “La ragazza di Bube”, un romanzo scritto da Carlo Cassola e pubblicato nel 1960, celebra non solo i sentimenti e la semplicità ma soprattutto la vita e ritiene che i valori di quest'ultima siano essenziali e necessari di protezione in un momento storico nel quale si uccideva per motivi ideologici. Infatti, è ritenuto un riferimento imprescindibile ai fini della ricostruzione storico - culturale. La natura resistenziale di tale romanzo è deducibile anche dalle aspre critiche piovute in passato sul Cassola, il quale è stato accusato di diffamare la Resistenza non solo in suddetto romanzo ma anche in “Fausto e Anna” scritto nel 1949. (cfr. Parere espresso dal Professore Massimo Arcangeli

Ordinario di linguistica italiana presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell'Università degli Studi di Cagliari).

Come anche riferito dal Prof. Arcangeli, nella perizia che si allega, la domanda è mal posta.

“Il quesito sarebbe stato corretto se si fosse chiesto “Quale di questi romanzi è ambientato al tempo della guerra partigiana?”. Si chiede invece: “Quale di questi romanzi tratta il tema della guerra partigiana?”.

La ragazza di Bube è notoriamente un romanzo “resistenziale”. Basterebbe anche solo ricordare le aspre critiche piovute al tempo su Cassola, accusato di diffamare la Resistenza sia in quel romanzo (la cui vera protagonista è Mara, ispirata alla figura della partigiana Nada Giorgi, laddove dietro la figura di Bube c'è un altro partigiano, Renato Ciandri soprannominato Baffo) sia in Fausto e Anna. Da molti critici La ragazza di Bube è anzi considerato come il culmine del filone partigiano (subito dopo abbandonato), e in quanto tale è un riferimento imprescindibile per una qualunque ricostruzione storico-culturale sulla Resistenza e sul suo immaginario”

È evidente, dunque, alla luce di tali considerazioni che parte ricorrente non avrebbe mai potuto escludere la correttezza della risposta dalla stessa opzionata in ragione della presenza di diverse opzioni di risposta corrette.

B. Sul quesito n. 11

Il quesito n. 11 è così formulato:

Da' be' rami scendea

(dolce ne la memoria)

una pioggia di fior' sovra 'l suo grembo;

et ella si sedea

humile in tanta gloria,

coverta già de l'amoroso nembo.

Qual fior cadea sul lembo,

qual su le trecce bionde,

ch'oro forbito et perle

eran quel dí a vederle;

qual si posava in terra, et qual su l'onde;

qual con un vago errore

girando pareva dir: Qui regna Amore.

Nella citazione della IV stanza della canzone di Francesco Petrarca Chiare, fresche e dolci acque, quale verso costituisce l'inizio della sirima?

- | | |
|----|-----------------------------------|
| a) | <i>Qual con un vago errore;</i> |
| b) | <i>Qual su le treccie bionde;</i> |
| c) | <i>Da' be' rami scendea;</i> |
| d) | <i>Qual fior cadea sul lembo;</i> |

Secondo l'Amministrazione l'unica risposta corretta è la b). L'odierna parte ricorrente, invece, ha scelto di indicare come corretta la risposta d), alla quale la Procedente ha erroneamente attribuito un punteggio pari a 0.

La scelta di parte resistente di considerare l'opzione fornita da parte ricorrente – la risposta d) - come errata, è patentemente errata.

*Ed infatti, la correttezza di tale risposta viene sostenuta da un'ampia platea di esperti, i quali hanno osservato come siano "inequivocabili le attestazioni critiche che considerano l'esempio dantesco come punto d'origine di una tradizione, comprendente (com'è ovvio) anche Petrarca, che ritiene la chiave, in rima con l'ultimo verso della fronte, parte integrante della sirma: «CONCATENATIO [...]. Nella stanza della "canzone" [...], termine dantesco che indica la rima fra il primo verso della "sirma" (o della prima volta) e l'ultimo del secondo piede» (Pietro G. Beltrami, *La metrica italiana*, Bologna, il Mulino, 1994², p. 346); «A partire da Dante, è frequente che il primo verso della sirma rimi con l'ultimo del secondo piede (concatenatio)» (Marcello Ciociola, *Canzone*, in *Enciclopedia dell'italiano*, diretta da Raffaele Simone, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. I, 2010, pp. 171-172, a p. 171). Il primo verso della sirma della quarta strofa di Chiare, fresche et dolci acque, tirando le somme, può dunque essere a buon diritto sia il settimo («Qual fior cadea sul lembo») sia l'ottavo («qual su le treccie bionde»). (Parere del Professore Massimo Arcangeli – Ordinario di linguistica italiana presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell'Università degli Studi di Cagliari e presidente della commissione 30 del concorso dirigenti scolastici 2017).*

D'altra parte, il medesimo esperto, con riferimento alla specifica prova di parte ricorrente, sulla quale ha reso apposito parere, ha rilevato che "Il primo verso della sirma della quarta strofa di "Chiare, fresche et dolci acque", tirando le somme, può dunque essere a buon diritto il settimo ("Qual fior cadea sul lembo") sia l'ottavo ("qual su le treccie bionde"). Chi ha risposto d) ha perciò risposto giusto, esattamente come chi ha risposto b)".

È evidente, dunque, che parte ricorrente non avrebbe mai potuto escludere la correttezza della risposta dalla stessa opzionata, in quanto la stessa costituisce una lettura supportata da numerosi manuali e autorevoli studiosi.

C. Sul quesito n. 41

Il quesito in esame, il n. 41, è così formulato:

“Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, ebbene ha rifiutato”.

Quale funzione svolge la congiunzione ebbene?

- a) Disgiuntiva;*
- b) Conclusiva;*
- c) Esplicativa;*
- d) Avversativa;*

Secondo l'Amministrazione l'unica risposta corretta è la b). L'odierna parte ricorrente, invece, ha scelto di indicare come corretta la risposta d), alla quale controparte ha erroneamente attribuito un punteggio pari a 0.

La congiunzione «ebbene, pur avendo in generale valore conclusivo, nel periodo in esame assume un valore avversativo in quanto sostituibile con la congiunzione “ma”». (cfr. Marcello Sensini, Le parole e il testo, 1988, Mondadori scuola, p. 361).

Inoltre, il valore avversativo della congiunzione ebbene emerge in quanto viene utilizzata per segnalare una decisione o una circostanza contrarie all'aspettative: “la sua proposta è che io mi dimetta; ebbene, non ci sto.”(cfr. Francesco Sabatini e Vittorio Coletti, Il nuovo Sabatini Coletti. Dizionario della lingua italiana, 2020, Rizzoli Larousse).

Inoltre il Prof. Arcangeli in riferimento a suddetto quesito ha inoltre asserito che: «Non c'è alcun dubbio che il significato principale della congiunzione composta “ebbene” (“e + “bene”) sia ‘dunque, orbene, e che il suo valore primario sia conseguentemente quello di una congiunzione conclusiva: “Ebbene, cosa hai deciso?”; “Ebbene, che te ne pare?” (oppure, facendole subentrare forme marcate sul piano del registro o della provenienza geografica: “Beb, cosa hai deciso?”; Mbè che te ne pare?”). E' altrettanto ovvio, però che nell'esempio “Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, ebbene ha rifiutato”, la specifica mansione rivestita da “ebbene” è quella di una congiunzione francamente avversativa (e subordinatamente conclusiva): “Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, ma (o “però”, “(e) tuttavia”, ecc) ha rifiutato”. Come anche questa frase: “Ebbene, stai esagerando. Ora basta!” (cioè: “Ora, però, basta! Stai esagerando”) Una semplice riprova a dimostrazione che, nell'esempio proposta nel test, si è di fronte ad un “ebbene” con valore prioritariamente avversativo? Se proviamo a sostituire “ebbene” con “dunque” (o con altre congiunzioni altrettanto sinceramente conclusive) l'enunciato diventa illogico, e perciò agrammaticale: “Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, dunque ha rifiutato” ».

Ne consegue che, per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, si rende necessario assegnare alla parte ricorrente ulteriori sei punti, per l'omessa considerazione di tre risposte che la stessa ha fornito in maniera corretta.

Tale punteggio maggiore che spetterebbe alla Prof.ssa Italiano di 74/100 le consentirebbe di essere inserita utilmente nella lista dei candidati ammessi alle prove orali.

Diversamente, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti della candidata, sia della stessa Amministrazione.

*L'Amministrazione, dal canto suo, perderebbe l'opportunità di valutare correttamente e selezionare il candidato più meritevole, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca dei migliori. Il candidato, invece, subirebbe incolpevolmente un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario.*

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

La Giurisprudenza è, in tal senso, è chiara.

*Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, anche l'Ecc.mo TAR Lazio – Roma ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di idoneità, e nel caso specifico «il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della “*par condicio*” desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560). Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda.» (TAR Lazio, Sez. III, 3 novembre 2021, n. 11820).*

In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure di un ricorso innanzi ad esso incardinato per analoghi motivi, constatando e ritenendo che «...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.» (Cons. di Stato, Sez. III, 17 gennaio 2019, n. 842).

È pacifico che in sede di pubblico concorso «l'ambigua ed incompleta formulazione del quesito in parola può aver costituito per il ricorrente un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa», per poi concludere affermando che «l'evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta» (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati» (tra gli altri, TAR Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346), sicché, come statuito in casi analoghi, «...il punteggio [deve] incrementarsi alla stregua delle richiamate previsioni del bando (di 0,50 per ciascuna risposta corretta più 0,15, nel caso in cui sia stata detratta la penalizzazione per la risposta reputata errata» (TAR Campania – Napoli, Sez. V, 26 maggio 2021, n. 3531).

È appena il caso di osservare che le svolte considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, «atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta» (TAR Lazio – Roma, 21 giugno 2021, n. 7346; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 5 febbraio 2020, n. 560; Cons. St., Sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 4 settembre 2018, n. 2043).

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, l'esclusione della parte ricorrente dal novero dei candidati ammessi alla prova orale si palesa del tutto irragionevole considerato che, a causa della errata formulazione del quesito, la stessa è stata estromessa dalla prosecuzione dell'iter concorsuale.

SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

L'odierna parte ricorrente è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio errato in esito alla prova scritta, che le è valsa la mancata ammissione alle successive prove.

Con specifico riguardo alle contestazioni su esposte, relative a tre quesiti inseriti nel questionario somministrato all'odierna parte ricorrente e al superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che lo stesso ha conseguito un punteggio pari a 68/100 e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio otterrebbe un punteggio per la prova almeno pari a 74/100.

L'interesse di parte ricorrente sussiste perché, non avendo risposto correttamente ai quesiti incriminati, secondo quanto erroneamente ritenuto da parte resistente, alla Prof.ssa Italiano basterebbe la rettifica in aumento del punteggio in relazione anche ad uno solo dei quesiti contestati per essere ammessa alle prossime prove orali.

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare meno pregiudizievole l'attribuzione alla ricorrente del punteggio in questione.

Alla stessa soluzione è approdato di recente il TAR Lazio, con riferimento ad un quesito al quale era impossibile fornire una risposta indubitabilmente corretta (in quel caso, i numeri indicati nelle quattro possibili risposte erano tutti multipli di sé stessi e di 1, con la conseguenza che non era possibile individuare una risposta esatta; il quesito avrebbe avuto senso solo se nella domanda fosse stato richiesto quale dei numeri indicati era multiplo “solo” di sé stesso e di 1, ma tale specificazione era assente) concludendo in questi termini: «il ricorso va quindi accolto, con annullamento delle graduatorie impugnate nella parte in cui non contengono il nominativo dell'attuale ricorrente, dovendo l'amministrazione procedere alla loro riformulazione in parte qua, considerando valide la risposta omessa e quella fornita, inizialmente individuata come errata» (TAR Lazio, Roma, Sez. I, sent.11048/2021).

*Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità dei quesiti **nn. 5, 11 e 41** del questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di 2 punti ulteriori per ciascuna delle domande censurata (e dunque 6 punti), con conseguente attribuzione del punteggio di 74/100.*

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Stanti le censure sollevate con il presente atto, è evidente che la lesione concretizzatasi nei confronti della ricorrente non può essere a quest'ultima imputabile poiché trattasi di errori nella formulazione dei quesiti e delle relative risposte di cui a risponderne può essere **solo e soltanto** il Ministero dell'Istruzione.

Alla ricorrente viene preclusa, in maniera del tutto arbitraria ed illegittima, la possibilità di vedersi collocata in graduatoria e di poter ambire al ruolo sulla base dei propri titoli.

L'errore da parte dell'Amministrazione ministeriale ha, di fatto, viziato gravemente la graduatoria definitiva di merito, pregiudicando gravemente la posizione della ricorrente. Qualora tali vizi non dovessero essere rimossi, gli errori si protrarranno nel tempo e incideranno inevitabilmente anche sulle future assunzioni disposte da D.D. n. 499/2020 e D.D. n. 23/2022.

Quel che si chiede è che l'Amministrazione provveda alla corretta attribuzione del punteggio relativo ai quesiti contestati e al voto conseguito nella prova scritta del concorso (il tutto già negli archivi dell'Amministrazione competente) al fine dell'inserimento della ricorrente in graduatoria. Una volta inserita, nel rispetto del principio di meritocrazia, la stessa parteciperà alle convocazioni al pari di ogni altro insegnante ivi inserito, ripristinando l'equilibrio delle posizioni.

La mancata concessione della cautelare, inoltre, inciderebbe negativamente sulla necessità che esista un controllo costante dell'*agere* amministrativo in settori così sensibili facendo, progressivamente, venir meno l'interesse concreto all'azione dei soggetti lesi.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

La ricorrente ha già notificato all'odierna parte resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti controinteressati, nello specifico della sig.ra **Bertagna Simona**, che si troverebbe a dovere concorrere con una docente in più per ottenere l'attribuzione delle nomine, nel caso di accoglimento del ricorso introduttivo e del presente ricorso per motivi aggiunti.

Sul punto si osserva che la ricorrente ha puntualmente indicato il nominativo del controinteressato, individuandone altresì l'appartenenza a una categoria ben determinata, ovvero quella dei vincitori del concorso.

La ricorrente ha tratto il suddetto nominativo dalla graduatoria impugnata, la quale **riporta soltanto il cognome e il nome dei candidati ivi inseriti, senza nessun'altra indicazione anagrafica e/o di generalità.**

Procedere, dunque, a una loro più esatta identificazione o anche solo all'individuazione del Comune di loro residenza avrebbe costituito un onere eccessivo tale da trascendere completamente i confini della "ordinaria diligenza", con l'immane conseguenza di ritrovarsi nell'impossibilità concreta di ottemperare agli obblighi di notifica.

Per tale ragione, così come anche indicato in ricorso, la sig.ra Italiano, per il tramite di codesta difesa, ha notificato il ricorso alle Amministrazioni resistenti e, per assolvere all'onere di notifica al controinteressato di cui all'art. 41 c.p.a., ha presentato all'Amministrazione resistente apposita istanza di accesso agli atti – versata in atti – relativa alle informazioni anagrafiche e agli indirizzi di residenza del controinteressato, **ma tale richiesta è rimasta inevasa!**

Nella previsione del verificarsi di una tale circostanza e stante la perdurante impossibilità di conoscere l'indirizzo di residenza delle suddette persone, la ricorrente ha formulato in ricorso apposita istanza *ex* art. 116 c.p.a. chiedendo a codesto Ecc.mo TAR, al fine di instaurare il regolare contraddittorio, di disporre che l'Amministrazione resistente fornisca i dati identificativi dei controinteressati, così come richiesti, o di autorizzare la ricorrente, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, a notificare il ricorso a mezzo pubblici proclami *ex* artt. 41 e 52 c.p.a.

E invero, nella fattispecie di cui è causa, i controinteressati ai quali avrebbe dovuto essere notificato il ricorso *de quo* sarebbero stati, potenzialmente, tutti i docenti inseriti nella graduatoria di merito per la classe di concorso **A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado** per la Regione Liguria.

Appare evidente, dunque, come la fattispecie odierna sia disciplinata dall'art. 41, comma 4, c.p.a. a mente del quale: *“Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*.

Sul punto l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha chiarito che *«l'onere di integrazione del contraddittorio ben può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami»* (Cons. St., sez. VI, ord. del 9 marzo 2022, n. 1094).

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'Amministrazione resistente *ex* art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Per le ragioni esposte, previa concessione delle idonee misure cautelari formulate sino ad ora, si chiede che codesto Ecc.mo TAR adito voglia accogliere il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti in ogni loro parte.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio, **da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori.**

Si dichiara che, vertendosi in materia di pubblico impiego, l'importo del contributo unificato relativo alla presente controversia ammonta in **Euro 325,00**.

Salvis iuribus,

Roma, 20 settembre 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale